Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SIROCCHI	FRANCESCO	Presidente
☐	AMATO	ALFONSO	Relatore
☐	PAESANO	VINCENZO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. /14
depositato il 31/10/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
contro: COMUNE DI BATTIPAGLIA

proposto dal ricorrente:
S.P.A.

difeso da:

- sul ricorso n. /14
depositato il 31/10/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
contro: COMUNE DI BATTIPAGLIA

proposto dal ricorrente:
S.P.A.

difeso da:

- sul ricorso n. /14
depositato il 31/10/2014

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° /14 (riunificato)
UDIENZA DEL
18/02/2015 ore 09:00
SENTENZA
N° 1151/01/15
PRONUNCIATA IL:
18.2.2015
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
19 MAR. 2015
Il Segretario
IL SEGRETARIO
Vincenzo Consiglio

Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° /14 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/02/2015 ore 09:00

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
contro: COMUNE DI BATTIPAGLIA

proposto dal ricorrente:
S.P.A.

difeso da:

- sul ricorso n. /14
depositato il 31/10/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
contro: COMUNE DI BATTIPAGLIA

proposto dal ricorrente:
S.P.A.

difeso da:

- sul ricorso n. /14
depositato il 31/10/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
contro: COMUNE DI BATTIPAGLIA

proposto dal ricorrente:
S.P.A.

difeso da:

Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° /14 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/02/2015 ore 09:00

Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Motivi della decisione

La locataria spa, in persona del legale rappresentante con distinti atti ,ricorre contro avvisi di accertamento del Comune di Battipaglia(i primi quattro per ICI dal '08 al '11,gli altri due per IMU '12 e '13,per il complessivo importo di E.400mila circa), chiedendo anche la sospensione.

I cespiti gravati sono costituiti da un'area fabbricabile e da immobili classificati in categ. e .

Coi primi due ricorsi il contribuente deduce la prescrizione e l'erroneità dell'accertamento,poichè i fabbricati rurali sono esenti da tassazione,in quanto posti al servizio dell'impresa agricola.

Con il terzo ed il quarto ricorso lamenta l'illegittimità delle delibere n.499 del 30.7.98(della giunta comunale)e n.50 del 26.7.11(del consiglio)con cui sono stati fissati i valori venali delle aree in commercio e le aliquote d'imposta.

Con gli ultimi due ricorsi,infine,il ricorrente evidenzia che,una volta risolto il contratto di locazione finanziaria con la società di leasing spa,soggetto passivo d'imposta è il titolare della proprietà, illegittima sarebbe pure la sanzione,poichè la denuncia fu presentata nell'anno 2006.

-Si è costituito il Comune di Battipaglia,replicando

Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

puntualmente e diffusamente alle avverse argomentazioni.

-Va disposta la riunione dei proc.ti n. /14 a quello n. /14,stante la connessione soggettiva ed oggettiva.

-Fondata è l'eccezione di prescrizione relativa all'annualità 2008.Al riguardo il Comune obietta che la causa estintiva non si è verificata,poichè il termine iniziale coincide col 31 dicembre del 2009,anno nel quale il contribuente avrebbe dovuto compiere la dichiarazione degli immobili posseduti(art.10,c.4 d. lgs.n.504/92).

Ma tale norma impone che la denuncia degli immobili sia fatta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui il possesso è iniziato.Ne deriva che la tesi dell'Ufficio sarebbe fondata se fosse dimostrato che il detto possesso ha avuto inizio in data successiva al termine della dichiarazione dei redditi,ossia al 30.9.08. Tale fatta circostanza pare solo implicitamente postulata,ma non provata dal Comune.

Va ritenuto,pertanto,che l'accertamento sia tardivo, essendo decaduta l'azione impositiva alla data del 31 dicembre '13,a fronte della notifica dell'avviso eseguita nell'estate 2014.

-Sono prive di fondamento le altre censure.

Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Non spetta l'esenzione invocata, poichè l'attribuzione della categoria catastale non è stata a suo tempo impugnata dalla ricorrente.

-Non diversamente, le delibere comunali di cui si assume (peraltro in maniera puramente assertiva) l'illegittimità, non sono state a suo tempo impugnate dinanzi all'organo giurisdizionale competente.

-I valori dell'area e dei fabbricati sono stati individuati sulla scorta dello studio di un tecnico qualificato, nonchè delle valutazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, sicchè essi paiono connotati dal requisito di attendibilità.

-Legittima è la sanzione inflitta dal momento che la denuncia presentata dalla ricorrente va definita "infedele", a cagione dei valori incongrui dichiarati, come osserva la parte resistente.

-Quanto alla debenza, va osservato che, malgrado la cessione operata degli immobili da parte della locataria, la stessa rimane soggetto passivo d'imposta fino al momento della consegna dei cespiti.

In tal senso correttamente si è espressa (con circolare n.15 del 22.5.14) l'Associazione Italiana Leasing, sulla scorta della sentenza n.392/02/2014 della CTR Treviso sez.2^, che ha statuito il principio secondo cui l'utilizzatore è il soggetto passivo IMU fino alla data di

Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

riconsegna dell'immobile,comprovata dal relativo verbale.Tale esito decisionale si fonda sulle Istruzioni per la complilazione IMU '12,approvate con decreto MEF 30.X.12,nella corretta interpretazione dell'art.9,c.1, ult.per. d.lgs.n.23/11 e,in specie,sull'art.1,c.672 legge stabilità '14-in tema di TASI- che prevede che "per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore,comprovata dal verbale di consegna."Siffatta disposizione,dettata per la TASI,non può non applicarsi anche all'IMU,non potendovi essere discrasia tra due tipi di tributi anche per una questione di coerenza del sistema."(così la decisione della CTR di Treviso).

-Conclusivamente va accolto il ricorso relativo all'ICI 2008,vanno rigettati gli altri ricorsi di cui ai procedimenti riuniti.Le spese vanno compensate.

P T M

Accoglie il ricorso relativo all'ICI 2008.Rigetta gli altri ricorsi di cui ai procedimenti riuniti.

Compensa le spese.

Così deciso in Salerno il 18.2.15

Il Giud.est.

Il Presidente

Ex Parte Creditoris